



**PARTE SPECIALE
- SEZIONE I -**

**REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
art. 25-septies d.lgs. 231/2001**

Approvato e adottato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 16/09/2024

INDICE

PARTE SPECIALE

I. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- 1.1 Premessa
- 1.2 Le singole fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001
- 1.3 L'assetto organizzativo di ECO.RA.V. S.p.A.
- 1.4 Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro di ECO.RA.V. S.p.A.
- 1.5 Sintesi delle "attività sensibili" di ECO.RA.V. S.p.A.
- 1.6 Il sistema dei controlli
 - 1.6.1 *Standard* di controllo generali
 - 1.6.2 *Standard* di controllo specifici
 - 1.6.2.1 Rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge
 - 1.6.2.2 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi
 - 1.6.2.3 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori
 - 1.6.2.4 Attività di sorveglianza sanitaria
 - 1.6.2.5 Attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori
 - 1.6.2.6 Attività di vigilanza sull'applicazione e sul rispetto da parte dei lavoratori delle Procedure e delle Istruzioni operative adottate da ECO.RA.V. S.p.A.
 - 1.6.2.7 Attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie
 - 1.6.2.8 Attività di periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli cautelari adottati da ECO.RA.V. S.p.A.
 - 1.6.2.9 Organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1.1 Premessa

All'esito di una concreta valutazione del "rischio-reato" presente all'interno di ECO.RA.V. S.p.A. (in seguito anche "ECO.RA.V." o "la Società"), fatta alla luce ed in considerazione dei cosiddetti "reati presupposto" specificamente previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in seguito anche il "d.lgs. 231/2001" ovvero "il Decreto"), sono state considerate concretamente rilevanti per la Società le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto ovvero i **reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123) ed, in particolare

- l'**omicidio colposo aggravato** (art. 589, comma 2, c.p.)
- le **lesioni personali colpose gravi o gravissime aggravate** (art. 590, comma 3, c.p.)

Sono stati - quindi - stabiliti i protocolli cautelari, ovvero i comportamenti, le procedure e le istruzioni operative da osservare (*standard* di controllo) al fine di prevenire la commissione dei reati qui richiamati, in modo tale da assicurare un sistema aziendale in grado di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici specificamente richiamati dall'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in seguito anche il "d.lgs. 81/2008" ovvero il "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro").

È fatto obbligo ai Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del presente Modello organizzativo, di adottare una condotta conforme alla presente Parte Speciale ed, in particolare, alle procedure ed agli altri protocolli cautelari qui richiamati e, comunque, idonea ad impedire il verificarsi dei reati sopra previsti.

In particolare, i Destinatari hanno il divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra citate, possano potenzialmente diventarlo.

1.2 Le singole fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001

Art. 589, comma 2 e art. 590, comma 3 c.p.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 589, comma 2, c.p.: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è punito con la pena della reclusione da due a sette anni"

Art. 590, comma 3, c.p.: "Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale se il fatto è commesso con la violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito, per le lesioni gravi, con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa ad euro 500 a euro 2.000 e per le lesioni gravissime, con la reclusione da uno a tre anni”

Fattispecie

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, così come sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 81/2008, ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti ai delitti *“di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p. commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”*.

Con riferimento all'ipotesi di **omicidio colposo aggravato** si distingue:

- 1) **oggetto giuridico**: la norma tutela la vita umana sanzionando i comportamenti che provocano la morte per colpa del reo con condotte che violano l'incolumità del lavoratore;
- 2) **soggetto attivo**: il soggetto attivo del reato può essere *“chiunque”*. Tuttavia, il rimprovero per non aver tenuto quella condotta supposta come causa dell'evento è mosso a colui o a coloro che, sulla base dell'accertato ruolo nell'organizzazione del luogo di lavoro interessato all'evento, si ritiene avrebbero dovuto adottare quella data misura protettiva o imporre l'osservanza di quella determinata misura (tanto per citare, in via esemplificativa, alcune delle omissioni più frequentemente indicate come causa degli eventi antinfortunistici). Quindi, il chiunque si *“trasforma”* di volta in volta in questo o quel soggetto, la cui posizione in quel determinato luogo di lavoro lo colloca tra quelle figure alle quali le fonti normative prevenzionistiche assegnano una funzione - con i correlati obblighi - di scelta, programmazione, attuazione, controllo delle diverse misure prevenzionistiche, legislativamente predefinite e presuntivamente ritenute idonee a prevenire l'evento infortunistico in questa o quella delle attività lavorative. ECO.RA.V., al fine di rendere concretamente applicabili tali regole prevenzionistiche ha quindi individuato, all'interno della propria organizzazione imprenditoriale, i diversi ruoli e la ripartizione organizzativa degli stessi: solo così, infatti, le *“posizioni di garanzia”* sono nelle condizioni di adempiere agli obblighi che tale posizione aggrega a sé, e la funzione di tutela dei terzi è sostanziale e non già un mero *“parametro”* di valutazione dell'eventuale responsabilità;
- 3) **causalità**: ai sensi dell'art. 40, comma 1, del c.p. *“nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipendente l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”*. Per poter stabilire, poi, che un determinato evento è conseguenza di una azione od omissione si deve ricorrere alla cosiddetta *“condicio sine qua non”*, per cui, se si elimina la detta azione od omissione, viene meno anche l'evento. Ovviamente per poter affermare che una azione (od omissione) costituisce condizione necessaria di un evento bisogna ricorrere a nozioni scientifiche o anche statistiche che dimostrino che v'è consequenzialità tra quella condotta e quell'evento. Poiché è impossibile conoscere tutti gli aspetti dei fatti e tutti i profili della situazione storica, il giudizio sul nesso di causalità è, in fondo, un giudizio di *“alta probabilità”* o di probabilità logica o razionale credibilità circa la consequenzialità di un evento ad

una condotta. In caso di omicidio colposo, il rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento non resta escluso per il solo fatto che tale condotta non sarebbe stata idonea a produrre l'evento stesso senza il concorso della condotta antigiuridica altrui, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, ma occorrendo una di lui condotta dolosa ovvero la presenza di un "rischio elettivo" generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso;

- 4) **elemento soggettivo**: il soggetto attivo del reato deve aver realizzato involontariamente, cioè per colpa, la morte del lavoratore. Il soggetto attivo versa in colpa quando la sua condotta violi le regole cautelari cioè le regole che impongono comportamenti, non realizzando i quali non è prevedibile che si realizzi l'evento dannoso, mentre, realizzandoli, tale evento è prevedibile ed evitabile. La condotta colposa può essere violatrice o di norme generiche e di prudenza, diligenza e perizia ovvero di norme specifiche (ad esempio quelle contenute nel d.lgs. 81/2008) che impongono di *agire* o *non agire*. Queste norme specifiche sono fondate sulla conoscenza che certe azioni o certe omissioni possono determinare pericolo di danni ai beni protetti, come la vita dei lavoratori. Mentre i comportamenti doverosi sono valutati sulla base della migliore scienza per essere adeguati al progresso tecnologico (art. 18, comma 1° lett. z) del d.lgs. 81/2008), la prevedibilità dell'evento o, per converso, la sua evitabilità vanno valutate tenendo presente il "modello di agente" formato per quella stessa condizione o professione del caso di specie. Le norme cautelari scritte non esauriscono tutta la prudenza, diligenza o perizia necessarie, cosicché il giudizio negativo circa l'atteggiamento psicologico del soggetto agente può trovare fondamento, appunto, in valutazioni generiche del dovere di sicurezza; può infatti sussistere la colpa del soggetto attivo sulla base delle comuni nozioni generali di prudenza, diligenza e perizia.

Con riferimento invece alle ipotesi di **lesioni personali colpose gravi o gravissime aggravate** si distingue:

- 1) **oggetto giuridico**: la norma tutela l'integrità fisica e fisico-psichica della persona sanzionando i comportamenti che provochino una malattia penalmente rilevante.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
- 2) **soggetto attivo**: si tratta di un reato che può essere commesso da “*chiunque*”; per la particolare posizione dei soggetti investiti degli “*obblighi di garanzia*” in materia antinfortunistica si veda sub 2) del reato di omicidio colposo aggravato;
 - 3) **causalità**: nessuna peculiarità presenta la causalità rispetto a quella relativa al reato di omicidio colposo aggravato, cui si rimanda;
 - 4) **elemento soggettivo**: anche in questo caso nessuna peculiarità rispetto a quanto già descritto nel reato di omicidio colposo aggravato.

1.3 L'assetto organizzativo di ECO.RA.V. S.p.A.

All'interno della complessa articolazione aziendale di ECO.RA.V., la ripartizione delle funzioni, dei poteri e dei correlativi doveri in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in seguito anche “SSL”) è espressione di precise scelte organizzative, che hanno portato la Società ad individuare, all'interno del proprio assetto societario la persona che, in concreto, riveste la qualifica di “*datore di lavoro*” in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce della definizione che ne viene data dall'art. 2, comma 1°, lett. b) del d.lgs. 81/2008 e dei poteri allo stesso attribuiti.

Considerata – poi – la pluralità di stabilimenti produttivi e la necessità di garantire la possibilità di immediati e concreti interventi operativi presso le diverse sedi operative della Società, il datore di lavoro di ECO.RA.V. – così individuato – è ricorso all'istituto della *delega di funzioni* di cui all'art. 16 d.lgs. 81/08 e s.m.i., al fine di assicurare un migliore assetto organizzativo – gestionale in un campo, quale quello della salute e sicurezza sul lavoro, che necessita di risposte ed interventi immediati.

La *delega di funzioni* è quell'istituto, espressamente previsto dalla normativa prevenzionistica, che ricorre allorquando, mediante un atto di delega, viene costituita in capo al delegato una nuova *posizione di garanzia*, con il conseguente ritrarsi della sfera di competenza del delegante (datore di lavoro).

In linea con la costante giurisprudenza sull'argomento e con l'art. 16 sopra richiamato, il datore di lavoro di ECO.RA.V. ha conferito delega di funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) conferimento mediante *atto scritto*, recante data certa (lett. a));
- b) possesso da parte del delegato funzionale di tutti i *requisiti di professionalità ed esperienza* richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (lett. b));
- c) attribuzione al delegato funzionale di tutti i *poteri di organizzazione, gestione e controllo* richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (lett. c));
- d) attribuzione al delegato funzionale dell'*autonomia di spesa* necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (lett. d));
- e) *accettazione* della stessa da parte del delegato *per iscritto* (lett. e)).

Rimane - comunque - fermo il dovere di vigilanza sull'attività del delegato da parte del delegante, che viene esercitato dal datore di lavoro di ECO.RA.V. attraverso la predisposizione ed efficace attuazione dei sistemi di verifica e controllo di cui al presente Modello (art. 16, comma 3, d.lgs. 81/08 e s.m.i.,)

nonché per il tramite della rendicontazione periodica che viene richiesta al delegato funzionale circa l'assolvimento delle funzioni, dei poteri e di quant'altro oggetto di delega.

Parimenti la Società, tenuto conto delle natura, delle dimensioni della propria organizzazione e del tipo di attività svolta, ha previsto una articolazioni di funzioni in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, definendo formalmente - in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda - le figure specifiche operanti in tale ambito (Dirigenti prevenzionistici, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, preposti, coordinatori delle emergenze, addetti all'antincendio ed al primo soccorso).

In questo modo, ECO.RA.V. assicura la salvaguardia degli interessi protetti per il tramite della cooperazione di più soggetti che - sulla base della valorizzazione delle necessarie competenze differenziate - si dividono il lavoro ripartendosi i compiti, ai sensi di quanto puntualmente richiesto dal comma 3 dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'assetto organizzativo di ECO.RA.V. in materia di salute e sicurezza sul lavoro è - quindi - strutturato secondo lo schema riportato nell'Organigramma presente all'interno del Sistema di Gestione Integrato della Società (rif. (rif. DOC02.201 **"Organigramma per la Sicurezza"**, richiamato dalla **PG02.009 "Gestione delle risorse umane e della formazione"**), cui si rimanda nella versione da ultimo aggiornata.

1.4 Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro di ECO.RA.V. S.p.A.

ECO.RA.V. riconosce alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della propria organizzazione aziendale.

Conseguentemente, la Società ha adottato un proprio Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro debitamente integrato, per gli aspetti di interesse, con i temi legati all'Ambiente ed alla Qualità (in seguito, per brevità, anche "SGI"), conforme ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 45001:2018 ed oggetto di debita certificazione.

Il SGI istituito dalla Società ha l'intento di:

- garantire un ambiente di lavoro sicuro per i lavoratori che operano all'interno dell'azienda, tale da prevenire infortuni, malattie professionali e rischi per la Salute e la Sicurezza degli stessi;
- assicurarsi di ottemperare a quanto stabilito nella propria **Politica** aziendale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dimostrare tale conformità alle parti interessate esterne;
- stabilire obiettivi di miglioramento continuo tenendo conto di quanto prescritto nella Politica della Società;
- tenere sotto controllo i processi e le attività dell'organizzazione che possono generare impatti sulla Salute e Sicurezza dei lavoratori;
- applicare, mantenere attive e migliorare le proprie prestazioni per la Salute e Sicurezza dei lavoratori;
- garantire da parte della Società la conformità alle prescrizioni legislative

poste a tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, prevenendo – quindi – la tenuta di condotte colpose che possono essere la causa di eventi infortunistici, di malattie professionali;

- garantire un sistema organizzativo, gestionale e di controllo che costituisca un valido strumento per prevenire la commissione di possibili reati antinfortunistici a carico della Società ex art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue – infatti - con la partecipazione attiva di tutti coloro che operano all'interno della Società i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, comportamenti che siano conformi alla legge ed alle procedure cautelari di cui al SGI di ECO.RA.V..

Il SGI della Società comprende, oltre al *Manuale del Sistema di Gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Sicurezza*, un insieme di **Procedure Gestionali** nelle quali vengono descritte le attività e/o i processi aziendali “sensibili” in ambito (anche) SSL, oltre che una serie di **Istruzioni Operative, Piani, Documenti, Moduli di nomina, Moduli di registrazione** ed altri documenti richiamati di volta in volta nel Manuale o nelle singole procedure di sistema (rif. **PG02.001** “Gestione della documentazione e delle registrazioni” e **DOC02.004** “Elenco documenti validi e loro distribuzione”).

Come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008, il Modello di organizzazione adottato da ECO.RA.V. ed il suo SGI, che ne costituisce il cuore e che è stato costruito in conformità – per gli aspetti inerenti la SSL - ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 45001:2018 sui Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (già BS OHSAS 18001), si presumono conformi, per le parti corrispondenti, a quelli che sono i requisiti richiesti dall'articolo 30 sopra richiamato per l'adozione di un Modello organizzativo che sia idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati presupposto di cui all'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.

1.5 Sintesi delle “attività sensibili” di ECO.RA.V. S.p.A.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di (i) individuare le “attività sensibili” nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, così come richiamate dall'art. 30, comma 1, del d.lgs. 81/2008, (ii) identificare ed analizzare i possibili rischi potenziali ed, infine, (iii) costruire un sistema di controllo preventivo interno in materia di SSL idoneo a ridurre ad un livello considerato “accettabile” il rischio di commissione dei reati rilevanti.

Qui di seguito sono, quindi, elencate le cosiddette “attività sensibili” o “a rischio-reato” identificate dalla Società con riferimento agli illeciti in materia di SSL:

- a. Rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge:** si tratta delle attività volte a garantire la conformità della Società a quella che è la normativa tecnica e le disposizioni di legge inerenti alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro, agli agenti chimici, fisici e biologici presenti ed utilizzati in azienda;

- b. Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi:** si tratta dell'attività di periodica valutazione di tutti i rischi SSL da parte dell'organizzazione finalizzata a: (i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; (ii) identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; (iii) definire il piano di attuazione delle eventuali nuove misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie e di quelle ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- c. Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori:** si tratta delle attività inerenti l'attuazione e gestione del "sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori", comprensivo delle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. Attività di sorveglianza sanitaria:** si tratta dell'insieme degli atti medici (e non) finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- e. Attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori:** si tratta (i) della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché (ii) della gestione ed attuazione di piani sistemici di formazione, sensibilizzazione ed addestramento, affidati a persone qualificate, rivolti - con periodicità - a tutti i dipendenti, con un focus particolare verso quei soggetti che ricoprono ruoli particolari in azienda in tema di SSL, sia per la posizione assegnata all'interno dell'organizzazione aziendale che per la mansione loro affidata;
- f. Attività di vigilanza sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni operative adottate da ECO.RA.V.:** si tratta della gestione delle attività volte a verificare: (i) la corretta applicazione da parte del personale aziendale di politiche, programmi, procedure ed istruzioni; (ii) la chiara definizione, comprensione, condivisione ed operatività delle responsabilità organizzative; (iii) l'identificazione degli eventuali scostamenti, (iv) la regolare attuazione delle conseguenti azioni correttive e la verifica della loro efficacia; (v) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
- g. Attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie:** si tratta della gestione dell'attività volta a garantire il rilascio e la raccolta della documentazione e/o delle autorizzazioni e/o delle certificazioni e/o di ogni altro titolo e/o nulla osta connesso all'esercizio dell'attività di ECO.RA.V. ed obbligatorio per legge in materia di SSL;
- h. Attività di periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli cautelari adottati da ECO.RA.V.:** si tratta dell'analisi sistematica e continua dei dati e/o degli indicatori attraverso i quali è possibile valutare l'applicazione ed efficacia delle procedure cautelari adottate dalla Società e costituenti il SGI di ECO.RA.V.;
- i. Organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro:** vi rientrano le attività volte a

garantire una struttura organizzativa aziendale che preveda una “*articolazione di funzioni*” in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi per la SSL.

Nell'ambito di tali “*attività sensibili*”, un ruolo preminente è svolto dalle funzioni aziendali che vengono qui di seguito precisate (rif. DOC02.201 “**Organigramma per la Sicurezza**”, richiamato dalla **PG02.009** “*Gestione delle risorse umane e della formazione*” del SGI di ECO.RA.V. e **DOC01.004** “*Analisi della posizione*”):

- **Datore di lavoro:** definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) del d.lgs. 81/2008 come “*il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa*”;
- **Delegato funzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro:** è il soggetto che, per i suoi requisiti di professionalità ed esperienza, viene delegato dal datore di lavoro – con apposito atto scritto recante data certa e previa attribuzione dei necessari poteri di organizzazione, gestione, controllo oltre che di spesa - a svolgere gli obblighi che su di lui ricadono in materia di SSL, ad eccezione delle funzioni indelegabili di cui all'art. 17 d.lgs. 81/08 e s.m.i. (ovvero valutazione del rischio ed elaborazione del relativo documento nonché nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- **Dirigenti prevenzionistici:** ovvero quelle persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (rif. art. 2 comma 1 lett. d) del d.lgs. 81/2008 – rif. “*Lettera ricognitiva di dirigente prevenzionistico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*”);
- **Preposti:** ovvero quelle persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (rif. art. 2, comma 1 lett. e) del d.lgs. 81/2008 – “*Nomina preposto*”);
- **Lavoratori:** definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 come le “*persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione*”;
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche “RSPP”):** definito dall'art. 2, comma 1 lett. f) del d.lgs. 81/2008 come la “*persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Società*” (rif. “*Nomina RSPP*”);
- **Coordinatori per l'emergenza:** persone designate per assumere il

coordinamento di tutte le operazioni di intervento fino all'arrivo del Corpo Nazionale dei VVF o comunque delle Autorità preposte e, successivamente, per operare in stretta collaborazione coi medesimi;

- **Addetti antincendio e gestione delle emergenze:** lavoratori formalmente designati e chiamati a gestire le situazioni di emergenza reali e potenziali in azienda (rif. *“Nomina addetto antincendio e gestione delle emergenze”*);
- **Addetti primo soccorso:** lavoratori formalmente designati ed incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, mantenimento e verifica dei presidi di primo soccorso (rif. *“Nomina addetto primo soccorso”*);
- **Medico competente:** definito dall'art. 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. 81/2008 come quel medico che è *“in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal d.lgs. 81/2008”* (rif. *“Nomina Medico competente”*);
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche “RLS”):** definito dall'art. 2, comma 1, lett. l) del d.lgs. 81/2008 come la *“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”*;
- **Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza (RESQA):** è la persona nominata quale Responsabile del SGI della Società, con il compito – tra gli altri - di preparare e aggiornare la documentazione del SGI garantendone il controllo, la registrazione e l'archiviazione, assicurare che il SGI sia attuato e mantenuto in conformità ai requisiti delle relative norme volontarie nonché riferire alla Direzione sull'andamento e sulle prestazioni del SGI, al fine di permetterne il riesame ed il miglioramento continuo.

1.6 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, applicabili alle *“attività sensibili”* sopra individuate, è stato definito dalla Società utilizzando come riferimento la norma UNI ISO 45001:2018 sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema prevede:

- *standard* di controllo “generali”, presenti in tutte le *“attività sensibili”*;
- *standard* di controllo “specifici”, applicati a determinate *“attività sensibili”*.

1.6.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le *“attività sensibili”* individuate sopra, sono i seguenti:

- **Norme/Circolari:** esistono disposizioni aziendali e procedure formalizzate che stabiliscono quali sono i principi di comportamento e le modalità operative che devono essere osservate per lo svolgimento delle *“attività sensibili”* sopra individuate, affinché ciò avvenga in coerenza con la Politica di ECO.RA.V. in materia di SSL (rif. al **“Manuale del Sistema di Gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Sicurezza”** e al DOC.02.001 **“Politica Integrata Qualità,**

Ambiente e Sicurezza”). La Politica della Società viene dalla Direzione (i) documentata, attuata e mantenuta nel tempo, (ii) comunicata a tutti i dipendenti affinché gli stessi siano coscienti dei loro obblighi individuali in tema (anche) di SSL, (iii) resa disponibile alle parti interessate e (iv) riesaminata per accertarne la sua continua idoneità, in occasione del riesame della Direzione (rif. **PG02.008 “Riesame della Direzione”**).

- **Registrazione ed archiviazione**: lo *standard* concerne l'esistenza in ECO.RA.V. di procedure che individuano ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale relativamente alla SSL. Infatti, ogni operazione relativa alle “attività sensibili” sopra individuate deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata. Inoltre, il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’“attività sensibile” viene gestito in modo tale che lo stesso sia verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali la cui compilazione, approvazione, identificazione, distribuzione, conservazione ed eliminazione viene debitamente controllata all'interno del SGI aziendale (rif. **PG.02.001 “Gestione della documentazione e delle registrazioni”**).

1.6.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori *standard* di controllo specifici previsti dalla Società per quelle che sono le “attività sensibili” individuate al paragrafo 1.5.

1.6.2.1 Rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge

Relativamente all'attività sensibile di “rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge”, gli *standard* di controllo specifici previsti dalla Società si rinvencono in una serie di procedure del SGI che vengono adottate ed attuate da ECO.RA.V. per garantire il rispetto di quelli che sono gli obblighi tecnico-normativi relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici e fisici presenti in azienda (art. 30, comma 1 lett. a) del d.lgs. 81/2008).

In particolare, la Società si è dotata delle procedure che seguono:

- **PG.02.003 “Requisiti legislativi”**, che mira ad individuare, gestire, divulgare, mantenere aggiornate ed archiviare le normative cogenti e le disposizioni tecniche relative (anche) alla sicurezza ed alla salute negli ambienti di lavoro di ECO.RA.V., con conseguente valutazione della conformità normativa della Società alle stesse. In questo modo vi è garanzia che l'organizzazione sia a conoscenza e operi secondo i requisiti di legge ed i regolamenti applicabili alle sue attività, che sia in grado di recepire tutti i possibili cambiamenti e che sia capace di operare in accordo con autorizzazioni e permessi, il tutto attraverso una valutazione periodica e sistematica del loro rispetto (rif. **MOD02.101 “Conformità normativa ambiente” e MOD02.211 “Conformità normativa sicurezza”**);
- **PG02.027 “Gestione delle modifiche”**. È lo *standard* di controllo previsto dalla Società con lo scopo di definire ruoli, responsabilità e modalità operative da osservare in caso di “modifiche” che possono avere un impatto sull'organizzazione al fine di attuare un processo di cambiamento controllato. Tra le modifiche prese in considerazione dalla Società vi sono quelle di natura “organizzativa interna” (es. introduzione di una nuova mansione) ma anche le modifiche tecniche legate ai

processi di lavorazione di ECO.RA.V. come anche i cambiamenti legati all'introduzione e/o modifica di un impianto, macchina o attrezzatura. Lo scopo del protocollo cautelare in questione è quello di: (i) individuare preventivamente le ricadute che tali modifiche possono avere sulla salute e sicurezza sul lavoro oltre che sull'ambiente, anche dal punto di vista autorizzatorio ed (ii) adottare tutte le misure necessarie al fine di ridurre i rischi derivanti, direttamente o indirettamente, dalle modifiche che si vuole apportare (rif. **MOD02.012** "Verbale riunione", **MOD02.031** "Valutazione impatti HSE" e **PIANO02.004** "Pianificazione del cambiamento");

- **PG02.020 "Gestione della manutenzione, ispezione e controllo degli impianti, macchine, attrezzature, apparecchiature di misura ed edifici"**. È la procedura con la quale la Società definisce le modalità di gestione delle risorse strumentali ed impiantistiche in azienda (rif. impianti, macchine, attrezzature, apparecchiature di misura ed edifici), ivi compresa l'attività di manutenzione e di verifica periodica degli stessi, al fine di assicurare, tra le altre cose, la sicurezza degli operatori ed il mantenimento della efficienza e funzionalità degli stessi (rif. "Calendario di ispezione", "Calendario di manutenzione interna", "Calendario pulizie produzione", "Calendario manutenzione esterna" e gestionale INFINITY);
- **PG02.014 "Gestione dei D.P.I."**: è la procedura che definisce obblighi, competenze, responsabilità e modalità operative per le fasi di scelta, gestione, utilizzo e conservazione da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni da effettuare ed ai luoghi in cui esse devono essere svolte (rif. "Registro consegna DPI" all'interno del gestionale INFINITY e **MOD02.251** "Lettera di consegna DPI");
- **PG02.015 "Gestione della segnaletica di sicurezza"**: è lo standard di controllo specifico previsto dall'organizzazione attraverso il quale vengono definiti i criteri da osservare per la gestione della segnaletica di sicurezza in ECO.RA.V., dalla fase di valutazione della stessa a quella di scelta, installazione e successiva sorveglianza;
- **PG02.018 "Gestione materiali e sostanze"**: è la procedura che regola le corrette modalità di acquisto, gestione, distribuzione e stoccaggio in azienda delle sostanze pericolose e delle relative "Schede di Sicurezza", al fine di eliminare o, comunque, ridurre al minimo il rischio da esse rappresentato per le persone e per l'ambiente (rif. "Registro dei reagenti e delle sostanze chimiche" e "Registro materiali e prodotti" all'interno del gestionale INFINITY).

1.6.2.2 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Relativamente all'attività sensibile di "Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi" (art. 30, comma 1 lett. b) del d.lgs. 81/2008), lo standard di controllo specifico adottato ed efficacemente attuato da ECO.RA.V. è il seguente:

- **PG02.12 "Valutazione dei rischi"**: con tale standard di controllo la Società si prefigge, con l'ausilio della metodologia approvata dal datore di lavoro, di individuare, valutare periodicamente e sistematicamente e classificare, in funzione delle criticità, i pericoli derivanti dalle proprie attività, prodotti e servizi, che possono generare rischi reali e/o potenziali

nel luogo di lavoro, oltre che implementare le già adottate misure di prevenzione e protezione nonché quelle di controllo che dovessero risultare necessarie, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Per il tramite di tale protocollo cautelare viene – quindi - definito l'iter per una corretta valutazione dei rischi, per l'elaborazione del relativo documento ("DVR") oltre che per l'aggiornamento puntuale dello stesso.

1.6.2.3 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Relativamente all'attività sensibile di "gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori", comprensiva delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 30, comma 1 lett. c) del d.lgs. 81/2008), gli *standard* di controllo specifici adottati da ECO.RA.V. sono i seguenti:

- **PG02.022 "Gestione delle emergenze"**. È lo *standard* di controllo con il quale la Società ha definito i ruoli e le responsabilità per una corretta individuazione, valutazione e gestione degli scenari emergenziali all'interno dei propri stabilimenti produttivi, grazie anche all'intervento di personale addetto adeguatamente formato e ad una corretta pianificazione ed esecuzione di interventi manutentivi e di controllo sui presidi antincendio (rif. **PIANO02.101** "Piano di Emergenza e di primo Soccorso", **MOD02.204** "Verbale prova di emergenza" **MOD02.206** "Controllo dei presidi sanitari_SITO17C" e **MOD02.207** "Controllo dei presidi sanitari"). Con il protocollo cautelare qui richiamato la Società punta a gestire, inoltre, il cosiddetto "post-emergenza", attraverso la previsione di una specifica fase di analisi a valle del verificarsi di una situazione di emergenza ovvero a seguito di una o più carenze emerse dalle esercitazioni, al fine di identificare le possibili cause dell'emergenza e/o della carenza riscontrata e, conseguentemente, gestire le eventuali non conformità che dovessero emergere (rif. **PG02.007** "Gestione delle non conformità, valutazione del Rischio/Oportunità");
- **PG02.011 "Gestione della qualifica dei fornitori, degli acquisti e dei lavori in appalto"**. Con la procedura cautelare qui richiamata la Società ha definito i criteri, le modalità e le responsabilità per valutare e tenere sotto controllo il processo di "qualifica dei fornitori", in modo tale che siano sempre soddisfatti i "requisiti ambientali" e di "salute e sicurezza sul lavoro" che gli stessi devono possedere (rif. **MOD.SOST.GENERALE.001** "Valutazione del fornitore_CATEGORIA").

La procedura in questione definisce - inoltre - le modalità operative da osservare per una corretta gestione dei lavori in appalto, al fine di garantire il rispetto di quelli che sono gli obblighi prevenzionistici previsti dalla normativa vigente in caso di affidamento di lavori o servizi a terzi da eseguirsi all'interno dei propri ambienti di lavoro (rif. art. 26 e Titolo IV del d.lgs. 81/2008). Per una corretta e puntuale gestione di tali situazioni, la Società ha – inoltre - previsto e redatto una serie di moduli e di istruzioni quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo): **MOD.SOST.GENERALE.001 – Allegato A "Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali"**, **MOD.SOST.GENERALE.001 – Allegato B "Richiesta di autorizzazione al subappalto"**, **MOD.SOST.GENERALE.001 –**

Allegato C “Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 ai fini dell’ottemperanza dell’art. 13-ter D.L. 83/2012 e s.m.i.”, “**DOC02.225** “Duvri”, **MOD02.012** “Verbale di riunione interna”, **MOD02.230** “Registro Visitatori / Tecnici / Manutentori_SITO18”, **MOD02.231** “Registro Autotrasportatori_SITO18”, **MOD02.232** “Registro Visitatori / Tecnici / Manutentori_SITO17C”, **MOD02.233** “Registro Autotrasportatori_SITO17C”, **MOD02.264** “Comodato d’uso gratuito di attrezzature di lavoro”, **MOD02.275** “Permesso di lavoro per attività specifiche tra interni ed esterni”, **IO02.303** “Gestione dei lavori in Titolo IV”.

Sempre con la procedura sopra richiamata viene altresì regolamentata la gestione del profilo di rischio ulteriore legato all’accesso e presenza presso i due siti produttivi di ECO.RA.V. di personale esterno all’organizzazione, definendo la documentazione informativa che deve essere loro consegnata (rif. **DOC02.232** “Raccolta istruzioni di sicurezza”, in particolare la sezione 2 – gestione delle emergenze e la sezione 3 – accesso ai reparti produttivi);

- **PG02.004 “Gestione della comunicazione e della consultazione”**. Con tale procedura ECO.RA.V. ha definito gli strumenti organizzativi previsti per gestire le comunicazioni, sia interne che esterne, in materia (anche) di salute e sicurezza sul lavoro. Tra i destinatari di tali comunicazioni vi rientrano - evidentemente - tutti i dipendenti della Società, i loro rappresentanti in tema di SSL (RLS) e le altre parti interessate dalle attività dell’azienda. Scopo di tale *standard* di controllo è quello di assicurare: (i) la comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell’organizzazione, anche attraverso la pianificazione ed effettuazione di riunioni ed incontri periodici di sicurezza, (ii) la partecipazione dei lavoratori attraverso l’informazione ed il coinvolgimento degli stessi e (iii) la consultazione delle parti interessate sia interne che esterne sugli argomenti pertinenti (anche) la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (rif. **MOD02.012** “Verbale di riunione interna”, **MOD02.205** “Verbale Riunione Periodica”, **MOD02.217** “Diario del preposto” e **MOD02.219** “Diario del dirigente”).

1.6.2.4 Attività di sorveglianza sanitaria

Relativamente a quella che è l’attività sensibile legata alla “sorveglianza sanitaria” ovvero a quell’insieme di atti medici (e non) finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (art. 30, comma 1 lett. d) del d.lgs. 81/2008), lo *standard* di controllo specifico che ha previsto l’azienda è il seguente:

- **PG02.006 “Sorveglianza sanitaria”**: con tale procedura la Società ha definito i soggetti responsabili, le modalità operative da osservare ed i flussi informativi da garantire al fine di assicurare una corretta gestione della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, in forza di quanto previsto dalla normativa vigente (rif. **Calendario Infinity** “Sorveglianza Sanitaria”).

1.6.2.5 Attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori

Gli *standard* di controllo specifici di ECO.RA.V. collegati all’attività di

informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori (art. 30, comma 1 lett. e) del d.lgs. 81/2008) prevedono (i) la gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché (ii) la gestione e l'attuazione di piani sistemici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti, con particolare riferimento a quei soggetti che ricoprono ruoli particolari in azienda. Le procedure di cui si è dotata la Società per la gestione e controllo di tale "attività sensibile" sono quindi le seguenti:

- **PG02.009 "Gestione delle risorse umane e della formazione"**. Tale protocollo cautelare è teso a garantire una razionalizzazione ed uniformità della formazione e dell'addestramento del personale che opera in ECO.RA.V. nonché una metodologia per (a) garantire l'informazione, la formazione, la sensibilizzazione, l'addestramento e la qualifica del personale della Società a tutti i livelli, (b) individuare le esigenze di informazione, formazione ed addestramento, (c) pianificare le attività di formazione ed addestramento, (d) valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di formazione ed addestramento, (e) rendere consapevole il personale del proprio ruolo, delle proprie responsabilità e dell'importanza di raggiungere gli obiettivi fissati dalla direzione aziendale in termini di SSL, nonché del rispetto da parte di tutti delle procedure cautelari interne previste dall'organizzazione all'interno del proprio SGI nonché della normativa vigente. Tale *standard* di controllo prevede inoltre (i) l'individuazione delle necessità formative del personale (ad esempio, in sede di assunzione, di trasferimento o cambiamento di mansioni, di insorgenza di nuovi rischi, di modifiche apportate al proprio ciclo produttivo, di introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie ovvero di nuove sostanze pericolose, etc.), (ii) la pianificazione, organizzazione ed attuazione di corsi di formazione che soddisfino tali necessità formative, (iii) la verifica dell'efficacia dei corsi di formazione somministrati nonché (iv) la registrazione e l'archiviazione dell'attività formativa e di addestramento erogata (rif. "Calendario Piano Formazione" e "Calendario Formazione Personale" all'interno del gestionale INFINITY, **DOC01.004 "Analisi della posizione"**, **MOD02.001 "Registrazione eventi formativi"** e **MOD01.002 "Valutazione del neoassunto in fase di prova e addestramento"**);
- **PG02.014 "Gestione dei D.P.I."**: è la procedura che definisce obblighi, competenze, responsabilità e modalità operative per le fasi di scelta, gestione, utilizzo e conservazione da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni da effettuare ed ai luoghi in cui esse devono essere svolte, garantendo loro una adeguata informazione e formazione sul corretto utilizzo degli stessi (rif. "Registro consegna DPI" su gestionale INFINITY e **MOD02.251 "Lettera di consegna DPI"**).

Per una corretta ed efficace attuazione e gestione dell'attività formativa ed informativa e, in particolare, per una puntuale comprensione da parte dei lavoratori dei rischi e delle misure di prevenzione, protezione e controllo che devono essere osservate da parte degli operatori in relazione ad attività o operazioni significative sia per la sicurezza che per l'ambiente, la Società si è dotata, inoltre, di tutta una serie di **Istruzioni Operative** (rif. **DOC02.004 "Elenco**

documenti validi e loro distribuzione”), che si caratterizzano per una puntuale indicazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e per l’ambiente propri delle aree ove i lavoratori sono chiamati ad operare, come anche di quelli connessi all’utilizzo di un determinato impianto e/o attrezzatura e/o allo svolgimento di una determinata operazione, nel rispetto – anche - di quelle che sono le prescrizioni ambientali previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali e nei Piani di Monitoraggio e Controllo degli stabilimenti ECO.RA.V..

1.6.2.6 Attività di vigilanza sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle Istruzioni Operative adottate da ECO.RA.V. S.p.A.

Gli *standard* di controllo specifici che la Società si è data per gestire l’“attività sensibile” in questione sono volti a verificare: (i) il rispetto delle procedure e delle istruzioni operative da parte dei lavoratori, (ii) la chiara definizione, comprensione e condivisione delle responsabilità organizzative, (iii) la conformità delle attività di ECO.RA.V. alle leggi e alle disposizioni interne, (iv) l’identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle conseguenti azioni correttive e (v) l’identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili (art. 30, comma 1 lett. f) del d.lgs. 81/2008).

In particolare:

- **PG02.010 “Gestione degli audit”**. È la procedura che la Società si è data al fine di gestire la programmazione e l’attuazione sistematica delle verifiche ispettive interne alla Società (*audit*) (rif. “*Calendario programma di audit annuale*” nel gestionale INFINITY e **MOD02.014 “Piano dettagliato di audit”**), i cui esiti vengono documentati e registrati attraverso la compilazione di un apposito verbale (**MOD02.009a “Rapporto di audit pianificato del Sistema di Gestione Integrato”** e **MOD02.009b “Rapporto di audit a spot”**), ove vengono notificati gli esiti della verifica (in termini di eventuali “non conformità” od osservazioni rilevate) ed evidenziate le aree da migliorare. In particolare, il programma degli *audit* in materia di SSL tiene conto delle valutazioni dei rischi collegati alle lavorazioni della Società, degli eventuali infortuni occorsi, delle modifiche apportate - eventualmente - al ciclo produttivo oltre che dei risultati e delle osservazioni riscontrate durante la conduzione di precedenti *audit*. Lo *standard* di controllo in questione consta, quindi, nella previsione di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate, atte a mitigare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la contestuale previsione di azioni correttive, qualora si rilevino scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette misure tecniche ed organizzative, oltre che la verifica dell’attuazione e dell’efficacia di tali azioni. Scopo degli *audit* interni è quello di: (i) assicurare il rispetto delle disposizioni legislative in materia di SSL (rif. **MOD02.211 “Conformità normativa sicurezza”**), (ii) assicurare l’adeguatezza del SGI di ECO.RA.V., (iii) assicurare che il medesimo Sistema sia correttamente applicato e mantenuto attivo, (iv) valutare l’efficacia del Sistema in questione nel conseguire la Politica e gli obiettivi della Società in materia di SSL, secondo il programma stabilito, (v) valutare la capacità della Società o di sue specifiche funzioni di attuare il programma di miglioramento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, (vi) controllare l’attuazione ed i risultati conseguiti a valle delle azioni correttive e/o preventive attuate a seguito di precedenti *audit*, (vii) fornire alla Direzione e al Datore di lavoro le

informazioni sui risultati degli *audit*. La Società ha inoltre previsto – all'interno della propria organizzazione – degli specifici controlli quotidiani di natura operativa in ambito SSL rimessi agli stessi preposti che, in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature e/o anomalie e/o comportamenti negligenti da parte dei lavoratori, devono formalmente segnalare la cosa al dirigente compilando il **MOD02.217** “*Diario del preposto*”. Parimenti, il Dirigente compila – a cadenza mensile – il **MOD02.219** “*Diario del Dirigente*” per gli aspetti di sua competenza;

- **PG02.007 “Gestione delle non conformità, Analisi dei Rischi e delle Opportunità”**. Con il protocollo cautelare in questione, la Società ha definito le modalità di controllo e le annesse responsabilità ed autorità per una corretta gestione delle “Non Conformità” (in seguito anche “NC”) rilevate su aspetti (anche) di SSL. Lo *standard* di controllo in questione definisce – inoltre – le attività da porre in essere e le annesse responsabilità per ricercare le cause delle effettive o potenziali NC emerse e, quindi, attuare, gestire e documentare le conseguenti azioni correttive e/o preventive, al fine di eliminare le cause delle NC rilevate e prevenire il loro ripetersi. Lo stato di avanzamento delle azioni correttive e/o preventive viene debitamente monitorato dalla Società, con successiva verifica circa la loro efficacia, per una reale prevenzione del c.d. “rischio-reato” ex d.lgs. 231/2001 in materia prevenzionistica (rif. **MOD02.004** “*Rapporto di non conformità, analisi dei rischi e opportunità*” e **DOC02.006** “*Registro delle non conformità, valutazione dei rischi e opportunità*”);
- **PG02.013 “Gestione degli infortuni”**. Con tale procedura ECO.RA.V. ha definito la metodologia che deve essere osservata dall'organizzazione per (i) analizzare le cause di un infortunio ed (ii) individuare ed attuare le azioni correttive atte ad impedire il ripetersi di tali eventi oltre che le modalità di registrazione degli stessi, atteso che considera di primaria importanza una corretta gestione degli stessi ed una approfondita analisi delle cause che possono averli determinati, al fine di evitare nuovi accadimenti e prevenire il c.d. “rischio-reato” ex d.lgs. 231/2001 in ambito SSL (rif. **MOD02.004** “*Rapporto di non conformità, analisi dei rischi e opportunità*”).

1.6.2.7 Attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie

La gestione dell’“attività sensibile” connessa al rilascio ed alla raccolta della documentazione e/o delle autorizzazioni e/o delle certificazioni e/o di ogni altro titolo e/o nulla osta connesso all'esercizio dell'attività di ECO.RA.V. ed obbligatorio per legge in materia di SSL (art. 30, comma 1 lett. g) del d.lgs. 81/2008) prevede i seguenti *standard* di controllo specifici:

- **PG.02.003 “Requisiti legislativi”**, che mira ad individuare, gestire, divulgare, mantenere aggiornate ed archiviare le normative cogenti e le disposizioni tecniche relative (anche) alla sicurezza ed alla salute negli ambienti di lavoro di ECO.RA.V., con conseguente valutazione della conformità normativa della Società alle stesse. In questo modo vi è garanzia che l'organizzazione sia a conoscenza e operi secondo i requisiti di legge ed i regolamenti applicabili alle sue attività, che sia in grado di recepire tutti i possibili cambiamenti e che sia capace di operare in

accordo con autorizzazioni e permessi, il tutto attraverso una valutazione periodica e sistematica del loro rispetto (rif. **MOD02.101** “Conformità normativa ambiente” e **MOD02.211** “Conformità normativa sicurezza”);

- **PG02.001 “Gestione della documentazione e delle registrazioni”**. Con tale procedura vengono definite, tra le altre cose, le corrette modalità e le annesse responsabilità per identificare, registrare, catalogare, archiviare, conservare, aggiornare ed eliminare la documentazione di registrazione del SGI di ECO.RA.V., al fine – anche - di fornire evidenza della conformità della Società ai requisiti normativi nonché verificare, dimostrare e monitorare l'efficacia del Sistema di Gestione della Società (rif. **DOC02.004** “Elenco documenti validi e loro distribuzione” e **MOD02.002** “Distribuzione controllata dei documenti”).

1.6.2.8 Attività di periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli cautelari adottati da ECO.RA.V. S.p.A.

Gli *standard* di controllo specifici di ECO.RA.V. collegati all'“attività sensibile” in questione constano di procedure che prevedono il controllo periodico dei dati e/o degli indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il SGI della Società e, conseguentemente, la verifica di quella che è l'efficace applicazione dei protocolli cautelari dalla stessa adottati (art. 30, comma 1 lett. h) del d.lgs. 81/2008). Il richiamo è alle procedure che seguono:

- **PG02.005 “Sorveglianza e misurazioni”**. È la procedura della Società che definisce le modalità previste dall'organizzazione per (i) l'identificazione e la revisione degli obiettivi di qualità, ambiente e sicurezza del SGI di ECO.RA.V. per il miglioramento continuo e (ii) la redazione e le successive revisioni del programma di gestione ambientale, di sicurezza e di qualità per il raggiungimento degli stessi, stabilendo le azioni da intraprendere, i soggetti responsabili, le risorse coinvolte ed i tempi previsti. Lo *standard* di controllo in questione garantisce che le principali caratteristiche delle attività e operazioni di ECO.RA.V. che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, la salute e sicurezza dei lavoratori e la qualità siano sorvegliate, regolarmente misurate e che i dati rilevati siano correttamente registrati (rif. **DOC02.003** “Obiettivi e traguardi, programmi qualità, ambiente e sicurezza” e **FE02.001** “Elenco indicatori del Sistema di Gestione Integrato”);
- **PG02.008 “Riesame della Direzione”**. È il protocollo cautelare attraverso il quale vengono individuati – tra le altre cose - i soggetti responsabili oltre che le modalità di esecuzione del Riesame della Direzione Aziendale, in particolare modo per quanto concerne l'indicazione delle informazioni da valutare e l'elaborazione del relativo documento (rif. **MOD02.030** “Verbale di Riesame della Direzione integrato”). In occasione di tale riunione – infatti - si devono tenere in considerazione taluni elementi minimi di “input” (lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione; i cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono pertinenti al SGI della Società quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – le esigenze e aspettative rilevanti delle parti interessate, i requisiti legali e gli altri requisiti nonché i rischi e le opportunità; lo stato ed i risultati degli obiettivi per la qualità, l'ambiente e la sicurezza e le attività/opportunità di miglioramento, le informazioni sull'andamento delle prestazioni e

sull'ottemperamento di ECO.RA.V. ai propri obblighi di conformità, i risultati del monitoraggio e delle misurazione, i risultati degli *audit*, le informazioni sulle attività di formazione, addestramento e motivazione del personale) ed altri di *“output”* (valutazione dell'idoneità della Politica aziendale, opportunità di miglioramento del SGI della Società, identificazione di nuovi obiettivi per la SSL, l'ambiente e la qualità ed eventuale riprogrammazione di quelli non raggiunti – rif. **DOC02.003** *“Obiettivi e traguardi programmati qualità, ambiente e sicurezza”*). I verbali del riesame, che vengono sottoposti all'approvazione della Direzione Aziendale, sono utilizzati da quest'ultima per valutare l'efficacia del SGI di ECO.RA.V. e, quindi, l'adeguatezza delle procedure cautelari poste a base del Modello organizzativo della Società per la prevenzione dei reati in materia di SSL ex d.lgs. 231/2001.

1.6.2.9 Organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Gli *standard* di controllo specifici di ECO.RA.V. collegati all'*attività sensibile* in questione constano di protocolli che garantiscono una struttura organizzativa aziendale che prevede una *“articolazione di funzioni”* in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per quanto concerne l'attuale assetto organizzativo di ECO.RA.V. in materia di SSL si rinvia allo specifico Organigramma presente all'interno del SGI della Società (rif. DOC02.201 **“Organigramma per la Sicurezza”**, richiamato dalla **PG02.009** *“Gestione delle risorse umane e della formazione”*), nella versione da ultimo aggiornata.

I ruoli, i compiti e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali vengono altresì comunicati ai soggetti responsabili mediante apposita formalizzazione dei rispettivi incarichi (rif. *“Lettera ricognitiva di dirigente prevenzionistico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*, *“Nomina RSPP”*, *“Nomina Medico competente”*, *“Nomina Preposto”*, *“Nomina addetto antincendio e gestione delle emergenze”*, *“Nomina addetto Primo Soccorso”*, etc.). Inoltre, eventuali modifiche organizzative che possono interessare le persone che ricoprono in ECO.RA.V. una *“posizione di garanzia”* in materia di SSL sono altresì opportunamente e previamente gestite attraverso la procedura **PG02.027** *“Gestione delle modifiche”*.